

Legge di conversione del D.L. 138/2011

art. 1, commi 2-5

(Delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)

Il Governo è delegato a emanare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, **uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari** al fine di realizzare risparmi di spesa e incrementi di efficienza.

1) Tribunali

Nell'esercizio della delega **il Governo dovrà ridurre gli uffici giudiziari di primo grado** ridefinendo **l'assetto territoriale** degli uffici giudiziari, e quindi anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi.

Dovrà tenere conto di **criteri oggettivi e omogenei** che comprendano i seguenti parametri:

- estensione del territorio;
- numero degli abitanti;
- carichi di lavoro;
- indice delle sopravvenienze;
- specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;
- presenza di criminalità organizzata.

2) Procure

Il legislatore delegato provvederà a ridefinire **l'assetto territoriale degli uffici requirenti**, rispettando i seguenti **principi** (senza tuttavia tenere conto di criteri oggettivi e omogenei come i carichi di lavoro):

- la ridefinizione dell'assetto territoriale non dovrà riguardare le procure distrettuali, le procure della repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello;
- la ridefinizione non dovrà comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
- l'accorpamento di più uffici di procura potrà avvenire indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, cosicché in tali casi l'ufficio di procura accorpante dovrà poter svolgere le funzioni requirenti in più tribunali.

Tale ridefinizione dell'assetto territoriale persegue una migliore organizzazione delle risorse e dei mezzi, e una più agevole trattazione dei procedimenti, con riferimento alle sole funzioni requirenti (e quindi senza alcun riferimento alle funzioni inquirenti dell'ufficio del pubblico ministero).

3) Sezioni distaccate

Nell'esercizio della delega il Governo potrà procedere alla **soppressione** ovvero alla riduzione delle attuali duecentoventi **sezioni distaccate di tribunale**, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, tenendo conto dei **criteri oggettivi e omogenei** di cui sopra.

4) Principi e garanzie

Principio e criterio direttivo di carattere generale per la riorganizzazione è il **riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali** tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da **rilevante differenza di dimensioni**.

La riorganizzazione deve garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, **ciascun distretto di corte d'appello comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure**.

Inoltre la riorganizzazione deve garantire il **mantenimento delle sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia** alla data del 30 giugno 2011.

5) Giudici di pace

La **riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace** dovrà avvenire secondo i seguenti **principi e criteri direttivi**:

- criteri oggettivi e omogenei di cui sopra
- riduzione degli uffici del giudice di pace in sede diversa da quella circondariale (per circondario giudiziario si intende l'ambito territoriale di competenza di un tribunale e dunque la sede circondariale è il comune ove ha sede il tribunale),
- analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.

Questo il **procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace**:

- sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia dovranno essere pubblicati di elenchi degli uffici che il Governo intende sopprimere e accorpate;
- entro sessanta giorni da tale pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, potranno richiedere e ottenere di mantenere gli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia (in concreto l'ente locale dovrà garantire le strutture, provvedere all'indennità del giudice di pace e retribuire il personale amministrativo); trascorsi i sessanta giorni, in assenza di richieste da parte degli enti locali, le sedi del giudice di pace saranno soppresse;
- nei successivi dodici mesi gli enti locali, anche consorziati, potranno decidere di sostenere gli oneri del servizio e chiedere al ministro l'istituzione di nuovi uffici del giudice di pace.

6) Magistrati e personale amministrativo

I magistrati e il personale amministrativo dei **tribunali** e delle **procure** soppresse transitino automaticamente negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in eventuale sovrannumero.

Il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del **giudice di pace** soppresso dovrà essere così riassegnato:

- almeno il 50% dovrà essere assegnato alla sede di tribunale o di procura limitrofa;
- la restante parte dovrà essere riassegnata all'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse.

7) Procedimento di esercizio della delega

Il **procedimento per l'esercizio della delega** prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri. I pareri delle commissioni parlamentari competenti dovranno essere espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione; in assenza il Governo potrà procedere comunque.

Il Governo può entro due anni dalla data di entrata in vigore adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati.